COMMISSIONE XIII

LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

49.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 7 MAGGIO 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **FURIA**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):

Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (760) .

PRESIDENTE 891, 892, 893, 895, 897, 898
BONALUMI, *Relatore* 892, 894, 897
DUJANY 898
FERRARI MARTE 894, 895
GALLI MARIA LUISA 893
ICHINO 892, 893, 895, 897
MAROLI 895
OLCESE 895
PICCINELLI 895
ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 892, 895, 898

La seduta comincia alle 8,30.

RAMELLA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro (760).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Effettuazione di esperimenti pilota in materia di avviamento al lavoro ».

Ricordo ai colleghi che nella precedente seduta del 29 aprile avevamo iniziato l'esame dell'articolo 15. Per maggiore chiarezza ne do nuovamente lettura.

ART. 15.

Contro i provvedimenti della commissione o della sezione circoscrizionale è dato ricorso alla commissione provinciale per il collocamento.

Il ricorso deve essere proposto entro dieci giorni dalla data di pubblicazione delle deliberazioni mediante affissione all'albo della sezione circoscrizionale. Copia del ricorso deve essere notificata alla

commissione circoscrizionale contestualmente alla presentazione del ricorso medesimo.

La comunicazione del ricorso ai controinteressati avviene mediante affissione dello stesso all'albo della sezione circoscrizionale per la durata di sette giorni. I controinteressati possono presentare controdeduzioni entro quindici giorni dal primo giorno di affissione del ricorso.

La commissione provinciale per il collocamento decide sui ricorsi con provvedimento definitivo entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni di cui al comma precedente.

Nelle more della procedura di cui al presente articolo, e di ogni altra procedura anche di natura giudiziaria concernente l'operato della commissione, gli avviamenti al lavoro producono il loro effetto sino all'eventuale loro annullamento. Qualora l'atto di avviamento sia invalido, si applica quanto disposto dall'articolo 2126 del codice civile.

Non può essere disposta la sospensione degli avviamenti al lavoro ai sensi dell'articolo 219 del codice di procedura penale.

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire i primi quattro commi dell'articolo 15 con i seguenti:

Contro i provvedimenti della commissione o della sezione circoscrizionale è dato ricorso alla commissione provinciale per il collocamento, che assume la denominazione di commissione provinciale per l'impiego.

Il ricorso deve essere proposto nel termine di dieci giorni dalla data della pubblicazione, mediante affissione all'albo della sezione circoscrizionale, delle deliberazioni della Commissione ovvero dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato.

Della presentazione del ricorso deve essere data notizia, mediante affissione all'albo della sezione circoscrizionale e pubblicazione sul foglio annunzi legali, ai controinteressati i quali possono prendere visione del ricorso stesso presso l'organo decidente e presentare eventuali controdeduzioni, entro quindici giorni dal primo giorno di affissione del ricorso ovvero dalla data di pubblicazione sul foglio annunzi legali.

La commissione provinciale per l'impiego decide sui ricorsi con provvedimento definitivo entro quindici giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle controdeduzioni di cui al comma precedente.

L'onorevole Ichino ha presentato il seguente emendamento:

Al penultimo comma aggiungere dopo la parola: « annullamento » *le altre*: « o revoca ».

BONALUMI, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento Ichino.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Esprimo, a nome del Governo, parere favorevole sia sull'emendamento del relatore sia su quello dell'onorevole Ichino.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Bonalumi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento Ichino.

(*È approvato*).

ICHINO. L'articolo 15 avrebbe potuto essere ben altrimenti perfezionato ed integrato con la previsione della disciplina dell'annullamento o revoca dell'atto di avviamento al lavoro ed il corrispondente annullamento per il contratto di lavoro subordinato stipulato in base all'avviamento invalido.

Questo, però, avrebbe richiesto una riforma processuale, e, in particolare, la previsione della competenza del giudice del lavoro (e quindi della magistratura ordinaria) che può intervenire con la dovuta tempestività in questo campo. Vice-

versa, con la soppressione dell'articolo 47 della legge, voluta dalla maggioranza, si è impedito che si procedesse in questa direzione.

Ci troviamo di fronte ad una iniziativa di riforma della materia che non può essere considerata del tutto soddisfacente anche se introduce elementi di novità. Resta aperto, ad esempio, il problema di come procedere all'annullamento del contratto di lavoro quando si sa che la normativa contenuta nell'articolo 2098 del codice civile ha scarsissima possibilità di applicazione concreta. A mio avviso, penso che il suddetto articolo del codice civile debba essere mantenuto in attesa del varo della riforma organica della materia, riforma che non è contenuta in questo provvedimento.

Mi riservo di ripresentare un emendamento soppressivo dell'articolo 2098 del codice civile in relazione al nuovo testo dell'articolo 15 del provvedimento al nostro esame e mi dichiaro, dopo queste considerazioni, favorevole all'articolo 15.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 15 con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Poiché il contenuto normativo degli articoli aggiuntivi 7-*bis* presentato dagli onorevoli Galli, Pinto e Boato e 11-*quater* presentato dagli onorevoli Ichino e Gianni in altra seduta, è analogo, la discussione avverrà congiuntamente, dopo che ne avrò dato nuovamente lettura.

ART. 7-*bis*.

Presso ogni istituto penitenziario dovrà essere assicurata la presenza di un rappresentante dell'Ufficio di collocamento, competente per territorio, il quale dovrà provvedere affinché a favore dei detenuti in attesa di giudizio, dei condannati, degli internati, dei detenuti ammessi a regime di semilibertà o di affidamento in prova al servizio sociale, venga assicurata, in relazione alle singole posizioni giuridiche, l'osservanza delle norme di cui alla presente legge.

A tal fine, le disposizioni date da ciascuno dei suddetti pubblici ufficiali, dovranno essere immediatamente eseguite dall'amministrazione penitenziaria.

Il ricorso del pubblico ministero, del detenuto o del suo difensore al giudice di sorveglianza contro le decisioni dei rappresentanti dell'Ufficio di collocamento, ha effetto sospensivo.

Lo stato di detenzione costituisce giustificato motivo per la mancata presentazione a seguito di convocazione e non può costituire causa di decadenza dal diritto alla indennità di disoccupazione ordinaria o speciale o causa di cancellazione dalle liste.

Ai rapporti di lavoro dei detenuti, nell'interno degli istituti penitenziari si applicano le norme sul lavoro a domicilio.

Sono fatti salvi i contratti collettivi ed accordi sindacali più favorevoli, conclusi con i datori di lavoro e con la partecipazione dell'amministrazione penitenziaria.

Ogni disposizione di legge o di regolamento contraria o incompatibile con le disposizioni suddette è abrogata.

ART. 11-*quater*.

(*Avviamento al lavoro dei detenuti*).

La Commissione circoscrizionale stabilisce le modalità di iscrizione nelle liste di collocamento e di avviamento al lavoro dei detenuti che a norma delle leggi vigenti siano ammessi al lavoro extracarcerario.

GALLI. Ritiro il mio articolo aggiuntivo.

ICHINO. Anch'io ritiro il mio articolo aggiuntivo.

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 11-*quater*.

(*Rifiuto dell'assunzione*).

Il datore di lavoro è tenuto a motivare, entro 7 giorni dall'atto di avviamen-

to, il rifiuto di assumere il lavoratore avviato dalla sezione circoscrizionale a seguito di richiesta numerica.

L'Ispettorato provinciale del lavoro, su istanza presentata entro dieci giorni dalla Commissione circoscrizionale, dal lavoratore interessato oppure dall'associazione sindacale cui aderisce ovvero conferisce mandato, applica al datore di lavoro inadempiente la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 400.000, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa. I relativi importi devono essere versati al Fondo per la mobilità della manodopera istituito a norma dell'articolo 28 della legge 12 agosto 1977, n. 675 e successive modificazioni.

Il datore di lavoro, in caso di mancanza ovvero di palese pretestuosità della motivazione del rifiuto di cui al primo comma, è tenuto a corrispondere al lavoratore una somma da un minimo di una ad un massimo di tre mensilità della retribuizone che il lavoratore stesso avrebbe percepito in caso di assunzione, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa. L'ammontare del risarcimento è determinato, su istanza del lavoratore interessato o dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, presentata alla commissione circoscrizionale entro i dieci giorni successivi alla data del rifiuto di assunzione, da un collegio formato dal presidente della commissione predetta o da un suo delegato e da due membri della medesima in rappresentanza delle associazioni sindacali rispettivamente dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo aggiuntivo 11-quater *con il seguente*:

ART. 11.-*quater*.

La commissione circoscrizionale, su richiesta delle direzioni degli istituti penitenziari esistenti nell'ambito della circoscrizione, stabilisce le modalità cui la sezione circoscrizionale deve attenersi per promuovere l'offerta di adeguati posti di lavoro da parte di imprese che, in possesso dei requisiti indicati dalle direzioni stesse, appaiono idonee a collaborare al trattamento penitenziario dei detenuti e degli internati da ammettere, a norma delle leggi vigenti e su autorizzazione dei direttori degli istituti, al lavoro extracarcerario.

Lo stato di detenzione o di internamento non costituisce causa di decadenza dal diritto all'indennità di disoccupazione ordinaria e speciale, sempreché non venga svolta un'attività lavorativa remunerata all'interno o all'esterno della casa di pena in misura superiore all'indennità di disoccupazione.

I detenuti, finché permane lo stato di detenzione o di internamento, sono esonerati dalla conferma trimestrale dello stato di disoccupazione.

Quando il lavoro a domicilio si svolge all'interno della casa di pena, nulla è dovuto all'amministrazione carceraria, salvo la quota di mantenimento.

Gli onorevoli Ichino e Galli hanno presentato il seguente emendamento all'emendamento interamente sostitutivo del relatore:

Al primo comma, sostituire le parole: « su richiesta delle direzioni » *con le altre*: « in accordo con le direzioni ».

BONALUMI, *Relatore*. Sono contrario a questo subemendamento in quanto si tratta di due strutture che debbono avere un raccordo tra loro. La disciplina del collocamento nei confronti dei detenuti è prevista dagli articoli 47 e seguenti della legge n. 54 del 1975.

FERRARI MARTE. L'onorevole Galli ha sottolineato con questo subemendamento un problema non solo umano ma anche giuridico. Il relatore, ha fatto giustamente osservare come sia l'articolo 47 della legge n. 54 a statuire in materia. Pertanto, ritengo che sia da approvare l'articolo aggiuntivo così come proposto dal relatore e mi dichiaro contrario al subemendamento Ichino e Galli.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Ichino e Marisa Galli.

(*È respinto*).

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente subemendamento:

Aggiungere dopo il terzo comma il seguente: « Il Ministero del lavoro, sentita la Commissione centrale per l'impiego, determina i criteri del computo dell'anzianità figurativa che deve essere riconosciuta agli ex detenuti che si iscrivano alle liste di collocamento entro 15 giorni dalla scarcerazione, in relazione alla durata del periodo di carcerazione ».

Gli onorevoli Ichino e Marisa Galli hanno presentato il seguente subemendamento:

Sopprimere le parole: « Il Ministero del lavoro, sentita ».

ICHINO. La mia proposta nasce dalla volontà di attribuire il potere in questione alla sola Commissione centrale per l'impiego.

FERRARI MARTE. Forse sarebbe meglio specificare che la Commissione determina su proposta del Ministero.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Marte Ferrari, Mario Raffaelli e Cresco, hanno presentato il seguente subemendamento:

Sostituire le parole: « sentita la » *con le seguenti*: « su proposta della ».

PICCINELLI. Poiché questo articolo tende a riconoscere l'anzianità figurativa agli ex detenuti, penso che non si possa attribuire tale potere alla sola Commissione centrale per l'impiego.

ICHINO. Ritiro il mio subemendamento e annuncio che voterò a favore di quello dell'onorevole Marte Ferrari ed altri.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Il Governo si rimette alla Commissione.

OLCESE. Mi asterrò dalla votazione.

MAROLI. Anche il gruppo democristiano si astiene dalla votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento Marte Ferrari ed altri.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il subemendamento Bonalumi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 11-*quater* con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 37 accantonato in una precedente seduta. Ne do nuovamente lettura.

ART. 37.

Nel periodo compreso tra la data di pubblicazione del decreto-legge 11 dicembre 1979, n. 624, e il 31 dicembre 1981, agli operai e agli impiegati licenziati da imprese industriali, per le quali sia intervenuta una deliberazione dal CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere *a*) e *c*) della legge 12 agosto 1977, n. 675, o che abbiano compiuto 55 anni di età se uomini o 50 se donne e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 730 contributi settimanali, rispettivamente, alle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, spetta, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti di cui al precedente articolo 32 o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore, il trattamento di pensione sulla base della

anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso fra la data della risoluzione del rapporto e quella di compimento di 60 anni se uomini o 55 se donne. Tale norma si applica anche in caso di risoluzione consensuale dei rapporti di lavoro.

La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari ai due terzi dell'importo risultante dall'applicazione della aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata al mese, il restante tasso è posto a carico dell'impresa. I contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni vengono iscritti nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari.

I lavoratori interessati, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma, devono esercitare il diritto di opzione tra il trattamento di pensione previsto dal presente articolo ed il trattamento straordinario di integrazione salariale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dal verificarsi degli eventi di cui al comma medesimo.

È abrogato l'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni.

Per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è cumulabile con il trattamento speciale di disoccupazione.

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo 37.

Sostituire l'articolo 37 con il seguente:

ART. 37.

Con effetto dal 14 febbraio 1980 e fino al 31 dicembre 1981 agli operai e agli impiegati licenziati da imprese industriali diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere *a*) e *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 55 anni di età, se uomini, e 50, se donne, e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1958, n. 488 spetta, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore, il tratttamento di pensione sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso fra la data della risoluzione dei rapporti e quella di compimento di 60 anni, se uomini, o 55, se donne. Tale norma si applica anche in caso di risoluzione concorsuale dei rapporti di lavoro.

La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari ai due terzi dell'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese; il restante terzo è posto a carico della impresa. I contributi versati dalla Cassa integrazione guadagni vengono iscritti nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari.

I lavoratori interessati, che versino nella ipotesi di cui al primo comma, devono esercitare il diritto di opzione tra il trattamento di pensione previsto dal presente articolo ed il trattamento straordinario di integrazione salariale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presen-

te legge o dal verificarsi degli eventi di cui al comma medesimo.

Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro ed il concorso dello Stato, previsti dall'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono devoluti alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella contabilità relativa agli interventi straordinari.

Il contributo addizionale, di cui al precedente comma, è dovuto a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1981.

Agli effetti del cumulo dei trattamenti di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'articolo 32 della legge 30 aprile 1959, n. 153.

Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è cumulabile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

L'onorevole Olcese ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese ».

Pongo in votazione l'articolo 37, di cui l'emendamento del relatore chiede la soppressione.

(*È respinto*).

L'articolo 37 è pertanto soppresso. Si intendono conseguentemente decaduti gli altri emendamenti all'articolo 37.

Il relatore, onorevole Bonalumi, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 38-*bis*.

(*Determinazione della misura del trattamento speciale di disoccupazione*).

In deroga a quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e dall'articolo 10 della legge 6 agosto 1975, n. 427, per i lavoratori impiegati ed operai, licenziati successivamente al 1° febbraio 1980 da imprese industriali o da imprese edili ed affini, anche artigiane, che abbiano beneficiato precedentemente al licenziamento del trattamento straordinario di integrazione salariale, la retribuzione da prendere a base per la determinazione dell'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione è quella su cui è stato calcolato il trattamento straordinario di integrazione salariale corrisposto nelle ultime quattro settimane o per l'ultimo mese.

L'articolo 8, 1° comma, della legge 5 novembre 1969, n. 1115, deve essere interpretato nel senso che il diritto al trattamento speciale di disoccupazione è riconosciuto anche ai lavoratori, impiegati o operai, licenziati per cessazione totale dell'attività da parte di imprese industriali, per qualsiasi causa la stessa sia intervenuta.

BONALUMI, *Relatore*. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Ichino, Ferrari Marte, Garocchio e Bonalumi hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 38-*ter*.

I provvedimenti adottati in attuazione degli articoli 20, 21, e 23 dei decreti-legge 15 febbraio 1980, n. 27, e 7 maggio 1980, n. 167, conservano integralmente la loro efficacia.

ICHINO. Ritiro questo articolo aggiuntivo perché la norma è già stata inse-

rita nel provvedimento riguardante la riforma dell'editoria.

PRESIDENTE. L'onorevole Dujany ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. . . .

(*Disciplina speciale per la regione Valle d'Aosta*).

Nella regione autonoma della Valle d'Aosta le funzioni delle Commissioni regionali per l'impiego e delle loro sottocommissioni, di cui all'articolo 2 della presente legge, sono attribuite alla regione stessa, che può esercitarle attraverso una propria Commissione regionale per l'impiego.

La regione autonoma della Valle d'Aosta può effettuare l'esperimento pilota, di cui all'articolo II della presente legge, in base alle proprie competenze statutarie, e, secondo i principi della presente legge, con legge regionale.

DUJANY. Ritengo che questo articolo aggiuntivo recepisca le osservazioni fatte dalla I Commissione affari costituzionali. Con esso infatti, si intende salvaguardare alcune competenze dell'autogoverno della regione Valle d'Aosta.

ZITO, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Dal punto di vista tecnico-giuridico non ci sono obiezioni nei confronti di questo articolo aggiuntivo. L'unica valutazione di tipo politico è che, una volta approvato questo articolo, probabilmente anche le altre regioni a statuto speciale richiederanno la stessa normativa.

BONALUMI, *Relatore.* Poiché si tratta di un articolo aggiuntivo che può essere votato solo in linea di principio per essere poi trasmesso, se approvato, alla I Commissione affari costituzionali per il prescritto parere, esprimo parere favorevole su di esso.

DUJANY. Penso che non vi possano essere problemi su questo articolo aggiuntivo poiché la regione Valle d'Aosta è l'unica in cui sono state soppresse le funzioni prefettizie che vengono svolte dal Presidente della giunta regionale. Pertanto, posso assicurare il Governo che non si verificheranno situazioni analoghe in altre regioni a statuto speciale.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione di questo articolo aggiuntivo importerebbe una questione di rilievo costituzionale, ne pongo in votazione il principio-base.

(*È approvato*).

Trasmetterò alla I Commissione affari costituzionali l'articolo aggiuntivo affinché ne valuti la costituzionalità.

La discussione di questo articolo aggiuntivo è, pertanto, sospesa.

In attesa che la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio esprimano il loro parere su tutti gli articoli e gli emendamenti che la nostra Commissione ha approvato in linea di principio, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 9,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO